

**DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA CALABRIA**

**RIVISTA STORICA CALABRESE**

**N. S. - ANNO XXXVI (2015) - NUMERI 1 - 2**

Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi vescovo battagliero  
e rigoroso e il suo impegno in diocesi di Oppido  
(III e fine)

*Rocco Liberti*

*Il predicatore quaresimale*

Nel passato un appuntamento costante che nei nostri paesi scuoteva dal torpore abituale era sicuramente rappresentato dal ciclo di prediche che durante la quaresima richiamava in chiesa la popolazione intesa sì ad ascoltare la parola di Dio, ma anche a estasiarsi al concionare del predicatore di turno. Ricordo che almeno fino agli inizi degli anni '60 del passato secolo, all'arrivo del predicatore la cattedrale era metà costante dei cittadini, cattolici e non, i quali amavano ascoltare e giudicare gli affabulatori di turno. Ci sono state occasioni in cui le ampie navate non riuscivano a contenere lo stragrande numero di persone accorse e nel momento culminante della chiamata della Madonna, di Gesù (l'Ecce Homo) e di S. Giovanni, il tutto finiva in un vero e proprio tripudio. Della scelta di un tale oratore la comunità si faceva addirittura un onore, ma se ne attribuiva anche l'onore. La Quaresima è stata sempre uno dei periodi importanti nel quale si suddivide l'anno liturgico e perciò alla sua solennizzazione hanno tenuto variamente sia il clero che le comunità laiche.

Anche il predicatore quaresimale è stato al centro di un'allegazione del vescovo Perrimezzi<sup>1</sup>, che, proprio, quando si trattava di rintuzzare nobili e autorità costituite, non se ne faceva passare una. Ma era anche motivo di sciorinare con riferimenti a testi antichi e moderni la sua grande scienza in materia religiosa. È stata causa scatenante del suo inoltro alla Sacra Congregazione quanto accaduto nel casale di Pedàvoli. Avendo il predicatore, ch'era stato scelto, rifiutato l'impegno, la comunità pretendeva di nominarne altro prima dell'Epifania, ma il presule non ha accolto la richiesta. Da qui il ricorso alla Metropolitana di Reggio da parte del sindaco.

<sup>1</sup> GIUSEPPE MARIA PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni fatte a pro delle ragioni di se stesso, del suo clero, e delle sue chiese*, parte seconda, in Roma MDCCXXV, Per Gaetano Zenoby Stampatore, ed intagliatore di N. S., pp. 79-160.

Prima di entrare nel merito, il Perrimezzi, nel suo documentato atto, per il quale scomoda autori di ogni genere, ponendo in primo piano la figura del vescovo, considerato maestro nella propria diocesi, afferma che l'ufficio del predicare è il suo principale compito, che può delegare ad altri, anche nel caso in cui la Comunità, che si fa carico dello stipendio di chi n'è incaricato, pretenda di avocare a sé la nomina. Ma ecco come ci si regolava da tempo immemorabile nella diocesi oppidana. La Comunità provvedeva alla nomina di un predicatore per l'Avvento prima della festa di tutti i Santi e, per la Quaresima, avanti l'Epifania e se ne addossava il carico. Se il nominato non riusciva gradito per un qualsiasi motivo al vescovo, questi, apponendo in calce alla supplica la dizione *contradicimus personae*, chiedeva al sindaco di proporre altro. Se invece era ritenuto degno sia nella prima che nella seconda occasione, allora veniva accettato e l'Ordinario, nel dargli la benedizione, gli consegnava la patente che lo abilitava alla funzione richiesta. Con tale benessere si presentava egli al parroco del paese nel quale avrebbe dovuto tenere pulpito e l'elemosina per il suo compito gli sarebbe stata elargita a cura del sindaco. Faceva notare il Perrimezzi che sia in Oppido che in altri luoghi la nomina spettante al sindaco era una e una sola. Se per un inconveniente qualsiasi il nominato avesse dovuto dichiarare *forfait*, la scelta sarebbe stata alla fine appannaggio soltanto del vescovo.

Il Perrimezzi nella sua dichiarazione non si scaglia contro un tale uso, che considera in voga da tempo immemorabile anche perché praticato dai suoi predecessori, ma quanto non può proprio accettare è la diminuzione del compenso operata qualche tempo prima, che proprio contravveniva a quanto concordato tra le parti. In tal caso ha egli cercato di temporeggiare e non è intervenuto soltanto perché una tale operazione non si è verificata durante il suo presolato. In tal caso non avrebbe certo esitato ad agire. In verità, l'elemosina, che «prima era molto pingue», si era ridotta a una «tenuissima somma». Eppure, egli si sarebbe potuto interporre a far cambiare le cose, ma non l'aveva fatto. Gli sarebbe riuscito molto opportuno annullare il dono delle candele e, con quanto risparmiato, saldare il predicatore e togliere così la nomina a chi proprio non soddisfaceva più, ma non si era mosso<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Il Perrimezzi già con la *relatio ad Limina* del 1715 aveva fatto un breve riferimento a quanto si svolgeva in diocesi in fatto di predicazioni come segue. In tempo di Quaresima in quasi tutti i luoghi della diocesi hanno luogo le prediche, giornalmente nelle chiese più frequentate, la domenica e i giorni festivi nelle altre. I predicatori sono nominati dalla Comunità, mentre il vescovo da parte sua ha l'incombenza di valutare, scegliere e inviare in tempo di avvento il predicatore nelle tre città, vale a dire Oppido, Terranova e Santa Cristina. Negli altri luoghi le prediche sono officiate dagli stessi parroci. ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Congr. Conc., relationes ad Limina*, 598, vescovo Perrimezzi, a. 1715, f. 207.

Assicurando ch'egli proprio non si opponeva allo *jus*, ma soltanto alla *persona* e che quindi era nel diritto di esaminarne le qualità, ricorda un episodio accaduto lui presente. Si era in cattedrale e ricorreva la terza domenica di Avvento. Un predicatore appartenente ai regolari a un certo punto del suo discorso se n'è uscito con la proposizione che «il Confessore quando assolve, dichiara il Penitente essere assoluto e che questo fosse stato antecedentemente assoluto in virtù della Contrizione». Nel sentirlo, il Perrimezzi si è alzato di scatto dal suo seggio e ha sbottato: «No, Padre; che questo è atto giudiziario, e non dichiara, ma assolve; ed il contrario asserire, dal sagra Concilio di Trento fu condannato». Il malcapitato padre è stato quindi costretto la domenica successiva a ritrattare quanto incautamente aveva espresso. Nel suo assunto il Perrimezzi teneva anche presente il passo della Sinodo del predecessore Fili, che in modo molto chiaro si offriva in questi termini. I sindaci e altri del reggimento nominano i predicatori per l'Avvento nella festa di tutti i Santi, per la Quaresima nel giorno dell'Epifania. Trascorso il tempo stabilito, l'elezione spettava al vescovo, lasciando comunque sempre l'elemosina a carico della Comunità.

Ciò posto, il vescovo oppidano si fa premura di far conoscere alcuni episodi accaduti sia nel capoluogo diocesano che in altri centri abitati della sua circoscrizione. Nel 1718 egli si trovava a Paola per ritirare un processo di canonizzazione di un religioso Venerabile del suo Ordine per il vicario generale, che all'epoca era l'abate d. Giuseppe Mazzapica<sup>3</sup>. Si stava in attesa che il sindaco procedesse alla nomina del predicatore per la Quaresima, ma quegli, ch'era d. Girolamo Grillo, se n'è dimenticato tutto il giorno e fino alla mezzanotte. Trascorso questo tempo, onde provvedere alla bisogna si è presentato al vicario, ma questi ha rifiutato di riceversi la richiesta. Si trovava allora di quartiere in Oppido con parte del reggimento del generale marchese Roma il capitano d. Francesco Capece Minutolo, che ha cercato di cooperarsi perché la cosa andasse a buon fine. Ma il vicario ha persistito nel diniego affermando a chiare lettere che la sua eventuale resa si sarebbe rivolta contro l'autorità del suo Superiore, per cui senza mezzi termini ha frapposto un ennesimo rifiuto. Edotto di quanto capitava, subito il Perrimezzi ha incaricato quale predicatore un Baccelliere dell'Ordine dei Conventuali di Monteleone, f. Girolamo Scondo. Questi si è senzaltro portato in Oppido, dove ha predicato la Quaresima del 1719<sup>4</sup> restando adeguata-

<sup>3</sup> D. Giuseppe Mazzapica nella Sinodo del 1726 (GIUSEPPE MARIA PERRIMEZZI, *Prima Dioecisana Synodus Oppidensis*, Typ. De Mosca, Napoli 1728) risulta arciprete della Colleggiata di Terranova, Procuratore del Clero, Ufficiale della Sinodo, *utriusque jure doctor* e proto-notario apostolico.

<sup>4</sup> La data 1619, come nel testo, è un errore di stampa.

mente rimborsato dal sindaco. Lo stesso Scondo ha rilasciato conferma di quanto sopra espresso in data 11 aprile 1719, avendo a testimoni l'abate can. Francesco Antonio Pleitano e il mansionario d. Michele Carbone<sup>5</sup>.

A confermare che in diocesi di Oppido le cose in riguardo alla nomina del predicatore si svolgessero da tempo nella guisa riferita il vescovo riportava due attestati di persone che da lunga pezza operavano nell'ambiente ecclesiastico. Uno era quello del can. Francesco di Grana, che si vantava di essersi trovato a lavorare in Curia per ben 40 anni di volta in volta quale cancelliere, promotore fiscale e procuratore, altro quello di Pleitano detto, che, già fiscale della curia, al tempo si ritrovava a essere maestro di cerimonie. Al Pleitano dobbiamo anche alcuni episodi consimili a quello accaduto in Oppido, come segue. Al tempo del Fili anche a Tresilico è venuta meno la nomina del predicatore, per cui il provvedimento è toccato al vescovo, che vi ha inviato il qm. can. d. Francesco Santopolo. Lo stesso inghippo si è venuto a verificare a Varapodi nel 1716 e il vicario generale, ch'era l'arcidiacono d. Gianlionardo Grillo<sup>6</sup>, ha pensato bene di mandare il p. Michelangelo di Terranova dei minori osservanti. È inutile dire che in entrambi i casi le università hanno soddisfatto all'impegno. Per quanto riguarda Varapodi conosciamo espressamente che il sindaco aveva eletto il p. f. Giuseppe dell'Olio dei predicatori e che, non avendovi il religioso ottemperato, pretendeva di fare una seconda nomina. Anche a Castellace nel 1719 è andata buca la nomina fatta dal sindaco e in sua vece il Perrimezzi si è interessato a farvi arrivare il p. f. Gregorio Roma da Pizzone, lettore filosofo e pure lui dell'ordine dei minori osservanti. Anche in tal caso l'università non ha mancato di rispettare la tradizione consegnando l'elemosina a chi di dovere. In un atto pubblico per mano di nr. Lionardo Ascoli di Terranova, infine, il p. maestro Gregorio Longo dell'ordine eremitano di S. Agostino attestava che, vacata a Santa Cristina la nomina del predicatore per la Quaresima del 1719, il prescelto è stato lui, che vi si è regolarmente recato ottenendo buona accoglienza e soddisfazione pecuniaria.

In successione a tali riferimenti il Perrimezzi si è dato ancora una volta a ricercare presso vari autori pezze d'appoggio alle sue proposizioni, ma alla fine non poteva che risultare acclarato quanto da lui asserito. Infatti,

<sup>5</sup> Nel 1730 il Pleitano, in atto canonico tesoriere (era stato nominato tale nel 1726), risulta deceduto e il suo posto è preso da d. Diego Zerbi. Nel medesimo tempo il Carbone, rettore del seminario e maestro di canto gregoriano, ha ricevuto la nomina a canonico e la prebenda di Santa Profania. FRANCESCO RUSSO, *Regesto Vaticano per la Calabria*, X, Gesualdi Editore, Roma 1990, pp. 333, 427.

<sup>6</sup> Nella Sinodo del 1726 appare quale abate beneficiato e arcidiacono della cattedrale (PERRIMEZZI, *Prima Dioecesis Synodus*).

il cardinale Camillo Cybo, uditore generale delle cause della curia apostolica e giudice ordinario, dopo aver esaminato l'allegazione da lui proposta e quanto dichiarato dal vicario generale della Metropolitana di Reggio, cantore d. Ottavio La Bocchetta, in data 26 giugno 1719, il successivo 29 luglio dalla sede di Roma decretava che il vescovo era nel pieno diritto di nominare i predicatori in tutti i luoghi della sua diocesi quando le università non avessero adempiuto a quanto spettava loro per il giorno dell'Epifania nei singoli anni o nei casi di predicatori nominati che per un verso o per un altro erano impediti a rispettare l'impegno. Il decreto in questione il vescovo oppidese lo ha interamente riportato nella sua Sinodo del 1726<sup>7</sup>.

### *Il commercio degli ecclesiastici*

Tra il ricorrente battagliare con laici, nobili o meno e monaci, a un certo momento mons. Perrimezzi, sempre più intenzionato a mettere le cose in chiaro nella diocesi di Oppido, si è posto il problema del commercio degli ecclesiastici e, come suo costume, ne ha fatto oggetto di una ennesima allegazione a Roma. Potevano gli ecclesiastici comportarsi come i laici e compiere attività che portavano lucro alle loro tasche? Fino a quando il loro desiderio non avrebbe sconfinato nel campo dell'avidità? Erano assoggettati anch'essi al pagamento delle tasse? In verità, la bramosia del denaro si configurava un vizio nefando già nei laici, figuriamoci nei chierici, cui non era permesso di rincorrere alcun guadagno. Scriveva il presule:

«Può tantolte la cupidiggia avanzarsi, pur'anche nel sacro Ordine, che rotte le cancella, entro cui la moderazione, che propria esser dee dello stato, la ritenea prigioniera, si dia senza ritegno a calcare tutte le strade, ond'essa si persuada, che riportar possa profitto, e trar vantaggi».

E anche in questo ennesimo caso il ricorso è a una sfilza di opere di diritto civile e canonico e di decretazioni varie per definire lo spazio ai cui antipodi collocare l'usura e il libero commercio. Il diritto canonico è tassativo per quanto riguarda la condanna dell'usura. Ai sacerdoti non è lecito prestare denaro e commettere così strozzinaggio, ricavando profitti e ottenendo "*sescupla*" cioè un'oncia e mezza. A detti, in verità, non solo era proibito il negoziare in modo diretto, ma anche quello fatto in affidamento ad altre persone.

Ma se agli ecclesiastici era vietato compiere azioni, in cui il dio denaro stava al sommo del loro interesse, non erano tuttavia precluse loro altre normali vie che permettevano di condurre un'esistenza di tutta tranquil-

<sup>7</sup> Ivi, p. 56.

lità. Infatti, si consentiva a essi di coltivare i propri poderi o anche quelli in possesso della Chiesa, di comprare animali per farli pascolare nelle proprie foreste e puledri che sarebbero poi diventati cavalli. La vendita di questi ultimi a un prezzo maggiore non sarebbe stata oggetto di biasimo, in quanto il di più stava in riferimento alla fatica compiuta per allevarli. Era ancora lecita la vendita del fruttato dei propri poderi, come vino, olio, frumento e anche la seta. Perché no? Era anch'essa il prodotto che veniva a raccogliersi dalle fronde!

Fatte queste debite premesse, il Perrimezzi viene a porre in esame il caso della sua diocesi e prospetta quanto all'epoca si usava praticare in relazione al commercio della seta da parte degli ecclesiastici:

«Nella diocesi di Oppido vi è un antichissimo uso di darsi dalle Chiese, e dagli Ecclesiastici, la fronda a seta a' Secolari, cioè per ogni sacco di fronda, che si dà a' Secolari, precedente l'apprezzo, riceversi poscia da medesimi, o tre once, o due e mezza, o pure due di seta, secondo che tra essi antecedentemente convengono, e quella seta esser libera, non soggetta alle gabelle».

Ciò offerito, si pone alcune domande, che naturalmente tendono ad avere una risposta che porti a ritenere che tutto quanto si svolge è legale. L'offerta della seta in questione è un uso che possiede tutti i crismi della legittimità? È essa esente dalle gabelle? Nel caso in cui qualcuno si dovesse opporre, si potrà procedere con le censure?

Per ottenere ancora una volta lumi e conforto, il Perrimezzi, come di consueto, si rivolge alle opere del Pignatelli, che in fatto di leggi civili e canoniche proprio se ne intendeva. E tali non mancano di dargli man forte. Gli ecclesiastici erano liberi di tenere aperto il forno o anche la taverna, nei cui siti potevano vendere il loro pane e il loro vino senza incorrere in dazio alcuno. E poi che cos'era la fronda? Non era un frutto come tutti gli altri, come il grano, l'olio e il vino? L'assertiva non faceva davvero una grinza. Se dall'uva si ricavava il vino, dal grano il pane e dall'oliva l'olio, dalla fronda si procacciava la seta.

In Calabria in generale la produzione e vendita della seta si basava su canoni diversi da come si svolgeva a Oppido. Ai coloni si dava metà o un terzo di quanto ne veniva fuori nell'annata e per tale operazione tutto era normale e nessuno gridava all'illecito. In realtà, nessuna differenza poteva rivelarsi in merito a Oppido. Se in Oppido si faceva affidamento sul certo e nel resto della regione sull'incerto, qual era la differenza che ne veniva fuori? Era in tutto uguale a quanto succedeva in riguardo al terraggio. Chi dava le sue terre per ottenere una certa quantità di grano o delle gabelle non commetteva alcunché d'illecito perché si trattava di un genere di fitto seguito anche dagli ecclesiastici. Così anche se il grano veniva diviso a metà col fittavolo.

L'uso che si rivelava a Oppido non era perseguito soltanto dagli ecclesiastici e dalle chiese, perché anche i laici, baroni, case particolari e secolari che fossero, si erano adeguati soprattutto perché rifiutavano di occuparsi del nutrimento dei bachi, lavoro piuttosto impegnativo da cui veniva fuori la seta. Si trattava di una costumanza sicuramente lecita non solo per il lunghissimo tempo in cui se ne osservava la "prescrizione", ma anche perché si erano espressi in tal modo «*tanti personaggi di dottrina profonda, e di pietà consacrata, che l'an permesso come lecito, e l'an praticato come permesso*». Non solo, ma se i tanti prelati, responsabili di conventi e altre autorità religiose, dice sempre il Perrimezzi, che nel corso dei secoli hanno sempre stimato innocente un tale negozio, si fossero accorti ch'era invece macchiato d'illegalità, sicuramente sarebbero intervenuti a eliminare l'anomalia.

Stabilito sulla scia del Perrimezzi che la consegna di seta ai laici da parte degli ecclesiastici non rifletteva un vero e proprio commercio, spingiamoci oltre sulla stessa e passiamo al secondo punto, l'esenzione dai pesi fiscali, cui erano sottoposti i laici. Ecco forse quanto stava più a cuore al vescovo e a tutta la consorteria ecclesiastica, che dalla seta traeva buona parte dei proventi per vivere. Questa la sua bandiera: dove non vi è commercio non c'è tassazione. Questa è presente soltanto dove vi è commercio. E qui inizia tutta una casistica offerta per dargli manforte, in primo piano quanto prospettato dal giurista romano Cesare Panimolla. Per ciò che riguarda il territorio calabrese egli prospetta due decisioni prese dalla sacra congregazione nel 1621 a Reggio e nel 1637 a Nicastro. Se nella prima assise si afferma che la seta raccolta nelle proprietà ecclesiastiche e venduta ai laici non è soggetta a gabelle, nell'altra si tiene a specificare che gli ecclesiastici non sono tenuti a pagare gabelle nel caso in cui offrono direttamente o per mezzo di altri il loro impegno nell'arte serica con le fronde che si ricavano dagli alberi esistenti nei loro appezzamenti.

Ciò stabilito, l'ordinario diocesano conclude che se la fronda è franca di pesi, per conseguenza lo deve essere anche il suo prodotto, la seta. Non si scappa! La stessa fronda passata poi di mano dagli ecclesiastici ai laici e da questi adoperata per fare seta non per questo da ecclesiastica diventa laica. Così come l'olio che proviene dall'oliva, il pane dal grano e il vino dall'uva. Se le fonti sono ecclesiastiche, anche i prodotti lo sono. Non solo, ma al pari dei beni prodotti dagli ecclesiastici anche i loro affittuari devono essere esenti dal pagare le gabelle e, in buona sostanza, godere dei privilegi e immunità che fanno capo agli stessi ecclesiastici. In verità, se per il Perrimezzi un tale discorso si qualificava lineare, per noi moderni appare più una collezione di sofismi tesi soltanto a mantenere una posizione di tutto privilegio e, quindi, a cercare di sfuggire a tassazioni che oggi appaiono in tutto legit-



time, ma che allora il peso del clero poteva far considerare in tutt'altro modo. Tali concezioni erano avallate da una congregazione tenuta a Fano e a Nardò nel 1632. Quegli peraltro si faceva forte anche di un decreto emesso per la diocesi di Oppido dalla sacra congregazione dei vescovi e dei regolari nel 1618. Godevano dell'esonero dalle gabelle sia ordinarie che straordinarie i coloni o affittuari o possessori di beni ecclesiastici "*pro portione colonica*". E se godevano dell'esenzione cotale, si consideravano nella stessa guisa coloro che compravano dagli ecclesiastici.

Per il Perrimezzi, poiché dopo tante disquisizioni, risulta pacifico che la seta che tocca ai chierici a motivo della fronda da loro fornita non è assoggettabile a gabelle di sorta, chi si oppone va contro la libertà ecclesiastica. Da ciò ne deriva tranquillamente che fa d'uopo intervenire e, quando, non bastano le semplici ammonizioni, si può senz'altro ricorrere alle censure. Naturalmente, anche in questo ennesimo caso ci si appoggia sulle decisioni di varie congregazioni, come quella di Roma del 1650. Addirittura più oltranzista si conferma un passo della sinodo del titolare di Reggio, mons. Matteo Di Gennaro. Afferma questi che il vescovo è tenuto a perseguire i laici in rapporto a quanto detto anche se gli stessi chierici in merito tacciono, cioè non fanno valere i loro diritti<sup>8</sup>. In verità, il Perrimezzi è avallato in loco dalle due sinodi che gli hanno lasciato i predecessori, il Diano Parisio e il Fili, nelle quali si afferma a chiare lettere che per nessun motivo la libertà degli ecclesiastici può essere violata o diminuita e partitamente anche in riferimento a dazi, gabelle e altri pesi laicali. Se ciò dovesse verificarsi, la pena della scomunica andrebbe comminata *ipso iure*. Non solo, ma il vescovo non è libero di agire come crede. Egli, se tiene un comportamento fiacco o commette connivenza, dovrà dare prima di tutto conto a Dio e poi a chi sta sulla terra al suo posto, quindi al papa.

Secondo il Perrimezzi l'Ordinario ha un importante debito da soddisfare, che è quello di tenere gli occhi aperti sull'immunità dei beni dei chierici sia che a questi siano derivati da patrimonio originale che dal beneficio ecclesiastico loro assegnato. E su tale visuale egli si dà a ricapitolare come dal regime del paganesimo si sia giunti a quello instaurato dal cattolicesimo e passa, quindi, in rassegna tutte le operazioni avviate dai primi imperatori cristiani, in particolare Costantino e Teodosio. È pacifico ch'egli si faccia forte del codice teodosiano, che stabilisce in primo piano l'esenzione di chiese e persone in esse operanti da dazi, gabelle e imposte. Il tutto poggia su una serie di deliberazioni di concili e congregazioni.

Il Perrimezzi, come lo stesso dice, non vuole apportare novità nel set-

<sup>8</sup> Il De Gennaro ha tenuto a Reggio due sinodi, uno nel 1663, l'altro nel 1672.

tore, non è un rivoluzionario. Gli basta che le cose restino come sono e che non si facciano mutamenti di sorta. Nella sua diocesi il diritto all'immunità deve rimanere allo stato in cui egli l'ha trovato. Invece non è così. Qualcosa di che preoccuparsi è sicuramente intervenuto. Ma ecco nelle parole stesse del presule la presentazione dei fatti:

«Si pretende di soggettare a' pagamenti fiscali i beni donati, e comperati, ed i beni patrimoniali di chi gode benefizj. E non potendo farlo co' cherici, procuran di farlo indirettamente co' Laici, collettando questi in maggior somma. E cio col pretesto delle frondi, che sotto del manto degli Ecclesiastici soglion commettere i Secolari».

Nella controversia insorta a tal proposito tra l'università e il vescovo coloro che portavano avanti la causa di quella prima istituzione, a un bel momento volevano convincere il secondo che il reggente De' Marini si era espresso in favore e cioè che i chierici non dovessero godere di alcuna esenzione in relazione a beni loro donati o venduti. Ma sicuramente avevano fatto male i conti e al Perrimezzi non la si poteva dare a bere facilmente. Infatti, egli, sicuramente dopo essersi documentato, ha risposto che quanto espresso non apparteneva al reggente De' Marini, bensì al reggente Reverterio, le cui considerazioni il Marini aveva impugnato e criticato. In suo soccorso si esponevano peraltro anche una lettera del viceré cardinale di Granvela del 1571 e una relazione del Presidente della Camera della Sommaria al conte di Miranda del 1590.

Dal fatto che in Oppido e diocesi vigevo la consuetudine di considerare esenti da pesi fiscali i chierici, il Perrimezzi ne deduceva che anche i loro patrimoni lo dovevano essere. Quindi, che cos'era questa novità che si voleva apportare? Si trattava di «Cose veramente, che non si possono udire senza beffe, e non si possono rifiutare senza nausea». Egli era pienamente convinto di essere nel vero e non accettava obiezioni di sorta e nel rapportarsi a Roma in difesa delle sue opinioni non mancava di essere anche offensivo nei toni: «...quanto giuste sien le Cause, che Monsignor Vescovo intraprende, e quanto parimente irragionevoli, ridicole, e dispettose, sieno le brighe, che tuttora gli muovon contro i suoi, quanto implacabili, altrettanto più ignoranti, Contradditori». Egli, forte come sempre di una sfilza di deliberazioni di sacre congregazioni e concili e finanche di istituti e persone laicali, alla fine concludeva ch'era costretto a comminare le censure. Non aveva altra scelta, per cui anche a malincuore doveva agire e nessuno poteva dolersi, in quanto se l'avevano proprio cercata. Infatti

«Sarà di compassione degno il Vescovo di Oppido, se procederà egli a tal dichiarazione contro a coloro, i quali saran fabri del proprio male; non avendo voluto acquietarsi alle ragioni, che loro à apportate il Vescovo, né alle minacce che loro à fatte; ma avendo voluto seguir solamente il capriccio, che accieca, e'l mal consiglio, che precipita».

All'inizio della contesa i ministri laici si erano portati dal presule a segnalare con ogni riguardo quanto secondo loro non andava e mettendo in primo piano le lamentele contro quei chierici che con i loro inganni venivano a distruggere la comunità, ch'era purtroppo oppressa. Il Perrimezzi li ha ascoltati attentamente e con la dovuta cortesia e alla fine ha concluso che quanto esposto rappresentava una difesa che gli apparteneva a maggior ragione che ad altri. Si trattava, invero, di una causa dei poveri, di cui egli doveva essere padre e protettore perché nelle comunità sono i poveri a essere oppressi non i ricchi. Qualora avesse accertato delle disonestà, non avrebbe esitato a muoversi, ma, come ben capivano. Le frodi erano di due tipi. Ce n'erano di quelle abbastanza chiare sulle quali si poteva intervenire subito e peraltro egli lo aveva già fatto, e di altre poco chiare che bisognava provare o venire a capo dopo una serie di azioni di tipo giudiziario. I ministri a tal punto si sono dichiarati insoddisfatti dicendo che quanto «non ottenuto nel giudizio l'avrebbero ottenuto col fatto».

A tal punto il vescovo è stato messo con le spalle al muro e non poteva agire altrimenti. Per giustificare il suo comportamento offre una serie di giustificazioni addotte da dichiarazioni estrapolate da scritti di autori d'impegno nel campo ecclesiastico e laico e da deliberazioni approvate in consessi vari. Ma, se altrove le frodi dei numerosissimi chierici pullulanti nelle varie circoscrizioni proprio non si contavano, «in diocesi di Oppido si è sempre camminato, in investigando, ed in perseguitando, si fatte frodi, che sempre si son reputate, come scandalose pel Clero, ed alle Università dannosissime». Bastava consultare le sinodi emanate in precedenza dal Diano Parisio e dal Fili. Entrambi questi vescovi condannano il possesso illecito da parte dei chierici e comminano, nel caso, la pena della scomunica. Tali disposizioni sono il chiaro segno ch'egli non aveva alcun motivo per agire difformemente.

Il Perrimezzi dichiara nettamente di essere nel giusto perché «come sparge il sangue, il sudore e l'inchiostro per quanto giustamente compete ai chierici» allo stesso modo si comporta per difendere ciò che attiene alla comunità laica. E in tal senso ha operato variamente e incisivamente. Egli non ha accettato patrimoni se non per la "virile" e così agendo ha ottenuto che degli ordinandi ne uscissero promossi in pochi. Ha chiesto di ripetere alcune divisioni di beni ch'erano avvenute tra fratelli, ecclesiastici e laici e che si erano rivelate di pregiudizio alle università. Peraltro, sull'indicazione della sinodo, ha proceduto a ridurre dei patrimoni sovrabbondanti e nei quali appariva insito l'imbroglio. E in definitiva aveva posto in esecuzione quanto al proposito ordinato dalla sinodo Fili. Dopo l'esposizione dei tanti interventi messi in opera, alla fine conclude che tocca al vescovo stabilire se c'è la frode o meno.

Le ragioni addotte dal Perrimezzi a sostegno della sua tesi in riguardo alla tassazione dei chierici e dei loro patrimoni non sono state accettate dall'uditore generale dello stato, Roberto Liopardo e dai sindaci della città e dei casali, che hanno insistito nel loro comportamento. Al che i chierici hanno fatto ricorso presso il tribunale ecclesiastico. Resasi manifesta la violazione dell'immunità, al Perrimezzi non è rimasta altra strada che quella della dichiarazione delle censure. I colpiti allora hanno fatto appello presso la Sacra Congregazione dell'Immunità e la Congregazione dei Vescovi e Regolari. Se la prima in data 29 maggio 1717 ha invitato il vescovo ad assolvere il Liopardo, la seconda ha inviato allo stesso il 13 agosto successivo una lettera a firma del cardinale Ferdinando D'Adda vicario arcivescovile di Damasco, con la quale apprezzava il suo comportamento. Avendo «riconosciuta l'insussistenza di detti pregiudizj, ed esser'all'incontro i di lei portamenti uniformi alla qualità di un buono, e vigilante Pastore, e di forte Difensore dell'Immunità, e giurisdizione ecclesiastica» quegli invitava il vescovo di Oppido ad avere «maggior stimolo di proseguir con più zelo, e rettitudine, per meritarne la dovuta lode».

### *Le sacre immagini*

Il vescovo Perrimezzi, nella diuturna battaglia ingaggiata nella sua diocesi in difesa dell'istituzione dagli attacchi del potere laico e dell'ignoranza del popolo, non poteva non preoccuparsi di salvaguardare quanto visivamente rappresentava il culto, cioè la divinità e il corollario della stessa, quelle immagini sacre che si offrivano dagli altari e dalle pareti delle chiese e a cui la gente si volgeva fidente in ogni frangente della vita. Anche per tale settore gliene ha fornito occasione per indirizzare alla sacra congregazione a Roma l'allegazione un ricorso avanzato stavolta da alcuni cittadini di Santa Cristina<sup>9</sup>. N'era motivo l'ordine dato per togliere un'immagine profana da un altare e, non essendosi adempito dai responsabili, la conseguente chiusura della chiesa in cui si trovava. Ma ecco come sono andate le cose al dire dell'ordinario diocesano. Narra questi di avere avuto l'opportunità, in una delle visite da lui compiute, di notare nel paese aspromontano, nella chiesa omonima, che nell'unico altare in essa eretto troneggiava il ritratto di un «*antico Signor del luogo*». Per quella volta, non volendo apparire scortese, ha preferito sorvolare. Era convinto che, avendo già fatto conoscere il suo pensiero in altri paesi, l'esempio non avrebbe

<sup>9</sup> G. M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni ...*, cit., pp. 233-290.

mancato di coinvolgere anche i cittadini di Santa Cristina. Ma, non avendovi ottemperato, si è visto costretto ad agire, per cui, ha avvisato che fino a quando il quadro incriminato non fosse stato tolto dal sito in cui si trovava, la chiesa sarebbe rimasta interdetta. Una volta a conoscenza del provvedimento preso dal vescovo, i responsabili laici della chiesa hanno subito inoltrato ricorso alla congregazione dei sacri riti offrendo trattarsi di novità e offrendo in esempio molti altri ritratti consimili.

Il vescovo nel suo atto formale non fa il nome del “*Signor*”, ma è indiscutibile che dovrebbe trattarsi di uno Spinelli, la cui famiglia a quel tempo signoreggiava il paese con titolo di conte e godeva peraltro dello jus patronato della stessa chiesa notata già esistente dal vescovo Diano Parisio nel 1666. E sicuramente sarà stato anche uno Spinelli a farla edificare e a intitolarla in tal modo. Da tenere presente che il primo conte di Santa Cristina della famiglia Spinelli è stato Carlo I, deceduto nel 1568. La chiesa juspatronato dei precedenti feudatari, i Ruffo, era infatti altra, quella di S. Maria della Porta<sup>10</sup>.

Il Perrimezzi, nella sua nuova allegazione volta a far conoscere a Roma il suo punto di vista, come di consueto parte da molto lontano e offre una disquisizione molto erudita attaccando Ebrei e Gentili e, quindi, i seguaci di Maometto. A tal uopo si serve di una grande messe di autori, assisi conciliari e sinodali, facendo capo naturalmente a quel concilio di Trento del 1545-1563, le cui decretazioni sono all’origine dell’assetto della Chiesa in seguito alla riforma luterana. Il concilio fa espresso obbligo ai vescovi, ove in atto di visita, si avvedano che il popolo ha fatto ricorso ad altre immagini, di vigilare a che non si commetta idolatria. Passando poi per il sinodo di Magonza del 1549, quegli arriva alla fine alle due sinodi dei suoi predecessori, quella del Diano Parisio varata nel 1670 e l’altra del Fili nel 1699. Forte di così valide deliberazioni, così alla fine enuncia l’impegno da lui avanzato in proposito:

«qualora nelle Chiese, e molto più negli Altari, à ritrovate immagini, che non sien conformi all’ecclesiastico decoro, ed alla cristiana pietà, si è mostrato sempre risoluto a proibirle, ed anche coll’interdetto delle Chiese, e colla suspension degli altari, a scancellarle».

Non era quindi dovuta a un puro capriccio l’azione intrapresa per Santa Cristina. Ma non si tratta soltanto di mettere un tizio su di un altare. Purtroppo, le chiese ridondano d’immagini miste di sacro e profano che mette conto eliminare. Non è ammissibile che stiano in una chiesa una

<sup>10</sup> Sui trascorsi delle due chiese ved. ROCCO LIBERTI, *Santa Cristina (d’Aspromonte)*, in «Quaderni Mamertini», 7, Tipolitografia Luzzi Press, Luzzi 1998, pp. 41-43, 47.

«Maddalena ignuda, che rassembra una Venere impudica, che manda scintille negli occhi, e accende fiamme nel cuore, d'impuro amore. Immagine sì scandalosa non ispira pietà a chi la vede, ma cagiona prevaricazione», le «Sante Vergini in abiti di ninfe», «Davide che osserva Betsabea nel bagno», «Erode che gode Erodiade nel ballo» o «Giuditta che innamora»

e tante altre ancora. Eppure, per tanto tempo il nudismo e l'amore nell'arte l'avevano fatta da padroni arrivando a contaminare anche il sacro. Purtroppo, esagerando nel condannare, si è arrivati a ridimensionare quel grandissimo capolavoro che è il Giudizio Universale dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina. Sicuramente, l'operazione di mettere le brache ai personaggi o di coprirne le parti impudiche con foglie di fico avviata da Daniele da Volterra conosciuto perciò come il Braghettone, non gli ha reso certo un bel servizio e meno male che la morte di papa Pio IV ha impedito di continuare nello scempio. Quell'egregio uomo aveva scalpellato e ridipinto S. Caterina e S. Biagio, solo perché quest'ultimo sembrava raffigurato nell'atto di guardare il dorso nudo dell'altra.

Ma ecco ancora con quanta decisione si sono espressi i padri sinodali nelle due assisi oppidesi. Nella prima si fa divieto assoluto di collocare sacre immagini negli altari ove non siano state approvate e benedette dal vescovo in carica o dai predecessori. A fronte di nuovi miracoli sortiti dalle stesse, in nessun caso fa d'uopo divulgarli se non si sia prima consultato lo stesso ordinario diocesano. D'altro canto, non può mettersi alcunché di profano o il ritratto del Patrono o anche qualcosa di simile. Le immagini dipinte per pura vanità vengono interdette e quelle già situate nelle chiese debbono essere soggette a benedizione. Inutile aggiungere quanto stabilito nella sinodo del Fili, che dal canto suo riafferma le stesse cose e non poteva essere diversamente.

Nel ribadire il suo pensiero, che poi è quello della Chiesa, il Perrimezzi confuta punto per punto l'impalcatura addotta dai responsabili della chiesa di Santa Cristina a loro difesa. Essi, con «meschina considerazione» oppongono tra l'altro che si tratta di un «Ritratto in atto umile di genuflessione, avanti la sacra imagine, ch'esso dimostra di adorare». E che, sbotta il presule, stare inginocchiati fa acquistare un merito per essere adorati? Il vescovo prende pretesto dal ritratto, ma non ha agito per zelo, lo ha fatto soltanto per «livore» e la sospensione della chiesa l'ha voluta per recare «oltraggio a chi n'è il Padrone; e colla proibizion del ritratto uno sfregio anche alla Casa; quasi che non gli bastasse prendersela coi vivi, ma volesse perseguitare ancora i morti».

Davvero esagerata questa espressione, al che ancora il Perrimezzi risponde per le rime. Ma quale livore! Egli per anni ha tollerato un simile sconcio e in modo sommesso ha indicato che non poteva continuare anche

perché di ritratti simili se ne ritrovavano in altre cappelle della stessa chiesa, ad esempio in quella della famiglia baronale dei Coscinà che deteneva il feudo di Careri, ma anche nell'altra chiesa dello Spirito Santo. Non voleva arrivare al punto in cui si è arrivati proprio per deferenza al Patrono, ma, avendo proibita la stessa cosa in altre cappelle, non poteva fare un'eccezione per la chiesa di Santa Cristina.

La parola oltraggio usata in riferimento all'interdetto era proprio fuor di luogo perché già in altre occasioni era stato costretto a intervenire similmente. Ma ecco quanto al proposito si poteva ricavare dagli atti delle visite da lui compiute in diocesi. Nel 1715 ha chiesto al procuratore di detta che dai redditi della stessa traesse dieci ducati e li consegnasse al mag. Carlo Germanò a fine del necessario restauro. A tal fine la chiesa restava sospesa fino a quando non si fossero procurate tutte le suppellettili necessarie. L'anno dopo ha condannato il procuratore alla pena di 20 carlini e intanto il tempio è rimasto serrato. Nel 1719 ha ordinato di sospendersi l'altare, a condizione di procurarsi un altare portatile e che, una volta trovato, si sarebbe tolta la sospensione. Pervenuti al 1720, il canonico convisitatore ha rinvenuto in effetti un altare provvisto di pietra sacra e così il blocco è stato eliminato. Nel 1722 si è ordinato di applicarvi il baldacchino e di approntare due fiori di seta e, per quanto altro necessario, che fosse sequestrato il frutto del beneficio e messo in potere del regio luogotenente Germanò. Il patrono non solo non si è mai offeso o ha reclamato, ma non ha fatto querele di sorta per il lungo possesso del ritratto sull'altare. Quindi, quale offese nei suoi confronti!

Se il patrono, al tempo d. Carlo Filippo I Spinelli 5° conte di Santa Cristina, cui è successo nel 1725 il figlio Scipione III, come dice il Perrimezzi, non si è offeso per la rimozione del ritratto, non è che tra i due i rapporti siano stati idilliaci e il vescovo ha dovuto penare in tante occasioni, non ultima in merito alla pubblicazione della sinodo, i cui atti pretendeva di visionare prima della pubblicazione. Ne è cenno nella *relatio ad limina* del 1721, ma più articolati particolari sono riportati dal Pignataro nel suo acuto studio.

Segnala il vescovo col suo documento che non aveva ancora provveduto a varare la sinodo, sebbene lo desiderasse ardentemente, in quanto glielo avevano impedito le liti che gli venivano mosse di continuo dal principe di Cariati sia a Roma che a Napoli<sup>11</sup>. Ricaviamo invece dell'altro in modo

<sup>11</sup> ASV, *relationes ad Limina...*, vescovo Perrimezzi, a. 1721, f. 226. Ma ecco quanto ancora replicava al papa nella data del 30 settembre 1726 petendo il trasferimento alla diocesi di Amalfi «Or degnasi la S. V. vedere a che termine siano arrivati i Vescovi de' luoghi Baro-



ugualmente diretto dalle lettere presenti nel lavoro citato, che il Perrimezzi aveva iniziato a indirizzare sin da due anni dopo la sua entrata in diocesi al papa. Ecco un primo intervento:

«Io con cristiana pazienza ò soffrito e soffrisco tutto e con pastorale dolcezza mi sono opposto o mi oppongo a tutto. Il V.le Viceré mi à assistito, e mi assiste conoscendo le mie ragioni. A' fatti molti dispacci in mio favore, ma qui poco si ubbidiscono, perche da questi vassalli non s'adora altro che il Principe di Cariati»<sup>12</sup>.

E in un'altra occasione al cardinale segretario di stato:

«Mi sono finora astenuto dal presentare a Vostra Eminenza e a Nostro Signore per mezzo di lei gli aggravii che sosteniamo qui io le mie chiese ed i miei ecclesiastici dal Principe di Cariati padrone di questi stati e dalli suoi ministri perché ò creduto poterli dar rimedio con la nostra pazienza e con adoperare altri mezzi senza inquietare Nostro Signore e V. E., ma ora che ci veggiamo quanto più pazienti, tanto maggiormente oppressi, ci è forza ricorrere al loro aiuto, che dopo quello di Dio sol ci rimane»<sup>13</sup>.

Ma poi di quale antichità si ciaccia! Il ritratto sull'altare è stato collocato in epoca recente, ché prima si ritrovava in un angolo della chiesa parrocchiale ed erano in molti a ricordarsene. Già allorquando il Diano Parisio ha celebrato la sinodo, ha stabilito ch'esso doveva essere senz'altro rimosso dall'altare. Infatti «per più tempo in un muro della Parrocchiale si vide quella immagine appesa, presso alla porta piccola, sopra un armario, in cui i palliotti degli altari si conservavano». Non era nota l'azione che aveva dato il via allo spostamento sull'altare né il nome di colui che avrebbe dato il permesso di farlo, per cui l'unico pensiero in merito poteva riuscire quello di ammettere che tale fosse avvenuto in periodo di sede vacante, «ch'è il tempo, in cui tutti gl'inconvenienti succedono». Ma anche un tale frangente non era sufficiente a fare accettare il fatto compiuto. Pure se i vescovi succeduti al Parisio non si erano curati della faccenda, non per questo veniva meno l'autorità dell'ordinario diocesano pro-tempore, che poteva agire e nessuno poteva arrogarsi un diritto. Peraltro, il vescovo non aveva inteso recare alcun affronto all'immagine in questione, anzi aveva avuto l'intenzione «con sospenderla, ma di vie più venerarla, con separare

nali, che i Baroni pretendono da noi quello, che neppure pretendono i Re e potrà comprendere come, per liberarsi da tante angustie, abbia chiesto la sede di Amalfi, che non conosce Barone, ancorché di minor rendita e di minor diocesi di Oppido, per la quale si è adoperato presso il card. Ottoboni il Gran Maestro di Malta». ASV, *Vescovi*, 145 f. 345, RUSSO, *Regesto Vaticano ...*, X, p. 345. Intanto, deceduto nel 1725 d. Carlo Filippo I, da tale data gli era subentrato il figlio d. Scipione III, che acquisiva, tra l'altro, il titolo di 6° conte di Santa Cristina.

<sup>12</sup> PIGNATARO, *Per una storia dell'episcopato di Mons. Giuseppe Maria Perrimezzi ...*, H, XXXI, 1968 pp. 209.

<sup>13</sup> Ivi, XXXII, 1969, pp. 31-32.



cio, che in essa è di sacro, che quello, che vi è di profano». Quest'ultima espressione, invero, appare come la classica pillola indorata che si fa trangugiare in modo sommesso a chi proprio non ne ha l'intenzione di farlo. Neanche di questa lite conosciamo le decisioni di Roma. Ricaviamo però dalla *relatio ad limina* dello stesso Perrimezzi allestita nel 1725 che ancora a quel tempo le decisioni in merito erano *sub iudice*<sup>14</sup>.

Dopo tante esortazioni e condanne la popolazione diocesana si sarà riceduta e avrà avuto maggior rispetto per gli ordinari diocesani? E i successori del Perrimezzi avranno camminato sulla sua scia? Niente in merito si ricava dai più immediati. Occorrerà pervenire al 1751 perché un presule assicuri che tutto andava bene. Segnala in quell'anno mons. Ferdinando Mandarani a Roma che «*Nullum cognovi irrepsisse abusum, aut pravam consuetudinem, quae consilio indigeat, et Sedis Apostolicae adjutorio*» (Non ho conosciuto che si sia insinuato un abuso o una usanza irregolare, che abbia bisogno del consiglio e dell'aiuto della Sede Apostolica)<sup>15</sup>. Ma sarà poi vero?

### *I Regolari*

Mons. Perrimezzi in diocesi di Oppido non si offriva estremamente determinato soltanto nel contrastare gli abusi perpetrati dalla popolazione laica nei confronti della Chiesa, ma indubitabilmente lo era ugualmente nei riguardi dell'apparato religioso, sia che si trattasse di sacerdoti che di monaci di varia istituzione. Difatti, possiamo pescare ancora tra le sue numerose allegazioni a Roma tante di quelle vicende che mettono a nudo da una parte insofferenze e scarsa propensione all'ubbidienza, dall'altra la ferma volontà di un ordinario diocesano, che cerca di ricostruire un ovile menomato sicuramente dalla presenza di vescovi poco attenti o che sul soglio si sono trattiene poco tempo o anche dai lunghi periodi in cui la sede è rimasta vacante.

A farne le spese è stato inizialmente l'ordine dei predicatori, la cui presenza era data dallo sparuto cenobio di Messignadi originatosi nel primo '500 e tenuto a battesimo da mons. Canuto. Eccone la descrizione fattane dal Perrimezzi prima di porre sul tappeto la questione che lo interessava:

«In un Villaggio della diocesi, e della città di Oppido, è un piccolo Conventino, sotto il titolo di S. Maria della Colomba, ove di famiglia sono due Sacerdoti, ed uno o due Laici; ond'esso per ogni verso è soggetto alla giurisdizione del Vescovo di Oppido».

Cos'era mai accaduto perché il vescovo s'interessasse alla piccola co-

<sup>14</sup> ASV, *relationes ad Limina*, 598..., vescovo Perrimezzi, a. 1725, f. 233 v.

<sup>15</sup> Ivi, vescovo Mandarani, a. 1751, f. 313.

munità messignadese? Ce ne informa subito dopo. Avendo il vicario commesso «alcune mancanze», ha dovuto prendere i dovuti provvedimenti contro lo stesso, che, non domo, ha subito proposto appello presso la Metropolitana di Reggio. Quest'ultima, da parte sua, ha spedito alla corte vescovile di Oppido le «*Inibitoriali*» cioè dei documenti che invitavano a esimersi da una condotta fuori legge. Figurarsi se il Perrimezzi era tipo da farsi intimorire. Senza porre tempo in mezzo, ha inoltrato ricorso alla Congregazione del Concilio, che, di fronte all'attestato vescovile, è venuta a invitare la Metropolitana a non procedere oltre e al Perrimezzi di riferire. Da qui il via a un'allegazione, con la quale quest'ultimo ha contestato giuridicamente la presunzione della Metropolitana<sup>16</sup>.

Il documento si snocciola nel consueto stile del Perrimezzi ed è una lunga sequela di passi di autori antichi e moderni, di atti di concili e sinodi, che vengono a dargli ragione, soprattutto in merito al fatto che gli ordinari diocesani hanno avuto sempre l'autorità sui conventi che si trovavano nelle loro circoscrizioni.

A fornirgli man forte si offrono in particolar modo le dichiarazioni di papa Alessandro VII espresse il 27 luglio 1655, dalle quali si evince, tra l'altro, che il vescovo è in potere di visitare le singole istituzioni, esaminare i loro conti, sottoporre a castigo i componenti se del caso e anche di rimuoverli. Per la verità, in passato tutto si era svolto sempre pacificamente, egli scrive. La Metropolitana non si era mai intromessa in affari del genere, i religiosi dal canto loro non avevano avanzato alcuna richiesta e così «i vescovi hanno pacificamente esercitato il loro diritto». Quindi, tutto in precedenza si svolgeva nella piena normalità.

Di un tale frangente mons. Perrimezzi ne scrive anche nella *relatio ad Limina* del 1733<sup>17</sup>. Dall'atto si ricava essere egli intervenuto a riguardo di due piccoli conventi dei predicatori e dei minimi che agivano nella sua giurisdizione e senza esitare, onde evitare disordini, ha curato di far prendere gli opportuni rimedi ai loro superiori, perfino nel caso di una loro rimozione e tutto si è risolto nel migliore dei modi<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> GIUSEPPE MARIA PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni fatte a pro delle ragioni di se stesso, del suo clero, e delle sue chiese*, parte terza, in Roma MDCCXXV, Nella Stamperia di Pietro Ferri alla Porticella della Minerva, pp.1-73. L'allegazione è dedicata a mons. Pierluigi Carafa, segretario della sacra congregazione dei vescovi e regolari.

<sup>17</sup> ASV, *relationes ad Limina*, vescovo Perrimezzi, a. 1733, f. 148v.

<sup>18</sup> Sui trascorsi del convento messignadese ved. R. LIBERTI, *Grana esistenza del convento domenicano di S. Maria della Palomba a Messignadi (1513-1809)*, "Brutium", LXIII (1983), n. 3, pp. 12-14; ID., *Messignadi*, "Quaderni Mamertini" n. 9, Tip. Rossi, Oppido Mamertina, 1999, pp. 13-22.

Dai predicatori o domenicani di Messignadi si passa ai celestini di Terranova, un ordine monastico ivi presente da lungo evo. Ma se per i primi si era trattato di un caso particolare, per gli altri si evidenziava un abuso singolare perpetrato da tutti i residenti e da molto tempo. S'imputava loro il rifiuto sistematico di partecipare a qualsivoglia processione o anche manifestazione pubblica, tipo l'ingresso del vescovo nel capoluogo diocesano o la prima visita nel paese. Ma ecco come esordiva in merito il Perrimezzi dopo aver illustrato il tema in generale:

«Nella Città di Terranuova, della Diocesi di Oppido, è un Monistero di Monaci Celestini, i quali sono in novero sì competente, che stanno sotto la reggenza, non di un Priore, ma di un Abate. Essi né vanno, né pretendon di andare, a veruna Processione; neppure a quella del Venerabile Sacramento, non che a quelle delle Rogazioni, e ad altre pubbliche, ch'è consueto di farsi in quella città. I Monaci presumono di esser disobbligati ad andarvi, col pretesto, che anticamente andavano uniti co' Preti; cioè un Prete ed un Monaco per coppia; e quando poi fu, per ordine della Sacra Congregazione, un tanto abuso tolto via, essi si astenero di più intervenire alle pubbliche processioni».

Dopo aver esposto i fatti, il vescovo espone la sua intenzione di costringere i monaci a partecipare a tutte le pubbliche processioni, in quanto, trattandosi di regolari, erano tenuti anch'essi a sottostare agli obblighi previsti come per gli altri. Egli non è corso subito alle "armi", in quanto ha pensato bene di appellarsi prima ai "trattati", cioè ha cercato di ottenere inizialmente quanto era nel suo fine con le buone maniere. Ha fatto parlare loro a proposito e lo ha fatto anche lui del pari, ma, visto che i tentativi si rivelavano sterili perché i celestini restavano sulle loro insistendo che vi avrebbero partecipato unicamente a condizione di comportarsi come per il passato, è stato costretto ad agire. E come per tutte le altre allegazioni è venuto a presentare una messe di opere di autori ecclesiastici sulla materia esposta, di esiti della Sacra Congregazione dei Riti, della Sacra Ruota, di concili e sinodi, tenendo in primo piano un decreto di papa Urbano VIII del 1628. In questo atto si afferma decisamente che il vescovo, che nella sua città e diocesi ospita dei regolari, non solo può, ma deve obbligare coloro che sono renitenti a partecipare alle processioni a farlo, in modo particolare perché non offrano esempio agli altri.

Dopo essersi soffermato su particolari inerenti al comportamento dei cappuccini, che lamentavano l'esistenza di troppe sfilate, la partecipazione alle quali avrebbe recato danno alla loro "ritiratezza" nonché agli esercizi di religione, dei minori riformati, i quali vantavano l'esenzione e dei celestini che nulla avevano da millantare, il Perrimezzi si fa alcune domande e viene alla conclusione che, se i monaci erano stati obbligati in vari altri luoghi, dovevano esserlo ugualmente a Terranova. Ma poi, prima, quando lo facevano assieme ai preti, non andavano alle processioni? In verità, non

potevano negarlo perché si trattava di un'azione recente e si rilevavano ancora cittadini di Terranova e di altri luoghi che ben se ne rammentavano.

Anche se i predecessori avevano tollerato tale stato di cose, non per questo un altro vescovo non avrebbe potuto prendere provvedimenti di tutt'altro genere. E poi, i celestini non è che, unendosi in processione ai preti, compissero un atto facoltativo, che potevano continuare o smettere a loro piacimento. Era un'azione del tutto dovuta e, poiché l'avevano sempre eseguita, al Perrimezzi era più che sufficiente. Peraltro, essi non potevano neanche addurre la consuetudine seguita da altri regolari della medesima città e cioè non recarsi nella chiesa matrice all'avvio del corteo e di non accompagnarvelo alla fine della stessa.

Il Perrimezzi si era accorto di un tale comportamento, restando letteralmente sbalordito allorquando c'è stato l'ingresso nel capoluogo diocesano come pure nella prima visita a Terranova. Quale non fu il suo stupore nel notare che vi aderivano tutti i regolari a eccezione dei soli celestini! Eppure il numero di essi presenti nel locale convento non risultava inferiore agli altri. Essi, dopo una prima sentenza a loro sfavorevole della Congregazione dei Riti, avevano adito la Sacra Ruota e, anche dopo l'ennesima bocciatura, avevano ripresentato ricorso alla stessa. Fallito anche l'ultimo tentativo, allora hanno deciso di non partecipare più alle processioni. Riteneva ciò il presule «un fatto ingiusto, ... un libero attentato, ... e ...uno scandaloso disprezzo di tante sentenze uniformi, uscite da' Sagri Tribunali di Roma».

Il problema era nato al tempo del vescovo Montano. Questi, che il Perrimezzi giudica «Prelato di sapere, di zelo, e di pietà, tutto adorno, siccome di fortezza nell'intraprendere, e di tolleranza, nel sostener quelle cose», avendovi rinvenuto l'eccesso, a un bel momento ha deciso d'intervenire. Non poteva proprio sopportare che nelle processioni risaltasse «un Prete alla diritta, ed un Monaco alla sinistra». Ne ha scritto subito a un suo grande amico che di leggi ecclesiastiche se ne intendeva, mons. Alessandro Sperelli, vescovo di Gubbio e questi in risposta gli ha fatto tenere che un tale illecito non era proprio da tollerarsi<sup>19</sup>. Da quel momento si sono susseguiti i vari ricorsi, di cui si è detto. La decisione della Congregazione, che reca la data 11 giugno 1634, pubblicata interamente dal Perrimezzi nel-

<sup>19</sup> Alessandro Sperelli (1644-1672) è stato anche autore di opere come *"Paradossi morali di Monsignor Alessandro Sperelli Vescovo di Gubbio, e Nuntio Apostolico nel Regno di Napoli"* (ed 1653, in Roma, Nella Stamperia della Rev. Camera Apost.) e *"Ragionamenti pastorali di monsignor Alessandro Sperelli Vescovo di Gubbio, Prelato domestico del Sommo Pontefice, & Assistente Fatti al clero, alle monache, & al popolo"* (ed. 1664, in Roma, a spese di Guglielmo Hallé libraio).

l'allegazione, è ripresa da un'opera di Pignatelli<sup>20</sup> e da altra di Pascucci<sup>21</sup>. Al tempo dell'ordinario paolotto, peraltro, la situazione era notevolmente mutata. Nella chiesa matrice era stata inserita un'insigne Collegiata, per cui si qualificava ancora maggiore lo scandalo offerto da un canonico che nei cortei avrebbe dovuto procedere in coppia con un monaco.

Il Perrimezzi sul finire del suo lavoro si dà a passare in rassegna i motivi addotti dai celestini nei ricorsi presentati a Roma e con una serrata critica, servendosi come di consueto del pensiero di quotati giureconsulti e decisioni legali, perviene a demolirli. Tali erano la consuetudine, una sentenza a loro favore del vescovo di Oppido successivamente confermata dall'arcivescovo di Reggio e due transazioni private tra il clero di Terranova e i celestini<sup>22</sup>. Egli tiene soprattutto a dimostrare in riguardo alla sentenza con relativa conferma, che si trattava di operazioni "*notoriamente ingiuste*" e per questo stesso motivo di nessuna validità. Per le transazioni non era il caso di soffermarsi, in quanto trattavasi di rapporti tra privati e quindi anch'esse prive di valore legale.

Come ben si ricava da una *relatio* del Perrimezzi del 1715 l'attrito tra il clero e i celestini era tutta una faccenda di precedenza. Infatti, il clero pretendeva che i suoi rappresentanti nelle processioni incedessero al primo posto. Il nocciolo era tutto qua. Comunque, non è che con le sentenze di cui abbiamo detto, tutto sia rientrato nella regolarità perché vari anni dopo il braccio di ferro tra il vescovo e il priore dei celestini era ancora in corso. Quegli poi con la *relatio* del 1725 veniva a informare che nella chiesa dei celestini, quella di S. Caterina, esisteva una cattedra lignea pontificale, dalla quale il priore nei giorni permessi celebrava adorno di una mitria con gemme e margherita. Era proprio una violazione ch'egli non poteva tollerare<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Francesco Giacomo Pignatelli, salentino di Grottaglie (1625-1699).

<sup>21</sup> Mons. Carmine Tommaso Pascucci, canonista e storico (1653-1701) di Frigento, autore tra l'altro di *Compendium seu index ad consultationes canonicas d. Jacobi Pignatelli in quo omnia, quae ab eodem dispersim per Decem Tomos dicta sunt studio & labore Abb. Carmine Thomae Pascucci* (ed. 1699, Romae ex typographia Iosephi Monaldi 1699). Fabio Ciampo in *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, tomo quinto, presso Nicola Gervasi, Napoli 1818, s.i.p.

<sup>22</sup> G. M. PERRIMEZZI, *Delle Canoniche Allegazioni...*, pp. 73-137.

<sup>23</sup> Sull'episodio e altre note storiche sul monastero dei celestini di Terranova ved. Rocco LIBERTI, *Fede e Società nella Diocesi di Oppido-Palmi*, volume I, Virgilio Editore, Rosarno 1996, pp. 108-115.